

## REGOLAMENTO (CE) N. 2416/95 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1995

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio che prevede l'adattamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli Accordi europei e che modifica il regolamento (CE) n. 3379/94 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra, per quanto riguarda l'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Polonia

## LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, che prevede l'adattamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei e che modifica il regolamento (CE) n. 3379/94 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra, per tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che la Polonia ha adottato o adotterà quanto prima, nei confronti della Comunità, una serie di misure di effetto comparabile a quelle contemplate ai paragrafi 1, 8 e 9 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2179/95;

considerando che è pertanto opportuno, conformemente al paragrafo 10 del suddetto articolo, applicare le misure previste ai paragrafi 1, 8 e 9 del medesimo articolo;

considerando che di conseguenza occorre modificare, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1995 e sino al 31 dicembre 1995, i regolamenti della Commissione relativi all'applicazione dell'accordo europeo con la Polonia<sup>(2)</sup>, e all'applicazione del regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra<sup>(3)</sup>;

considerando che è quindi opportuno modificare i seguenti regolamenti della Commissione:

- regolamento (CEE) n. 584/92<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2252/95<sup>(5)</sup>,
- regolamento (CEE) n. 2698/93<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2252/95,
- regolamento (CEE) n. 2699/93<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2252/95,

— regolamento (CE) n. 121/94<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2252/95,

— regolamento (CE) n. 629/95<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2252/95,

— regolamento (CE) n. 1439/95<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2252/95,

— regolamento (CE) n. 1440/95<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2252/95,

— regolamento (CE) n. 1942/95<sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2252/95;

considerando che è altresì opportuno, come previsto all'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio, ridurre fino a 399 ECU/tonnellata, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, l'importo specifico applicabile all'interno del contingente aperto a livello GATT pari a 169 000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso;

considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1462/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, relativo all'apertura e alla modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1995-30 giugno 1996)<sup>(13)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi preferenziali all'importazione di prodotti agricoli originari della Polonia contemplati dai regolamenti d'applicazione dell'accordo europeo con la Polonia e dai regolamenti d'applicazione del regolamento (CE) n. 3379/94, il cui elenco figura nell'allegato I del presente regolamento, sono sostituiti da quelli di cui all'allegato II del presente regolamento.

(1) GU n. L 223 del 20. 9. 1995, pag. 29.

(2) GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 3.

(4) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

(5) GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 12.

(6) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.

(7) GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 88.

(8) GU n. L 121 del 26. 1. 1994, pag. 3.

(9) GU n. L 66 del 24. 3. 1995, pag. 6.

(10) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 7.

(11) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 17.

(12) GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 30.

(13) GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 6.